

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 23 ottobre 2025 - n. 14878

Procedure per l'accertamento degli usi civici ai sensi del comma 1 dell'art. 165 e del comma 2 dell'art. 166 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il Titolo XI «Disposizioni sugli usi civici» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 165, che prevede che per le operazioni di accertamento degli usi civici, in relazione ai comuni dove le stesse non siano state compiute, la Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, si avvalgano delle indagini svolte dalle Comunità Montane per conto dei Comuni interessati o delle indagini svolte direttamente dai Comuni stessi ove non ricompresi in Comunità Montane;
- il comma 2 dell'art. 166 che prevede che per lo svolgimento delle indagini finalizzate all'accertamento degli usi civici, le Comunità Montane e i Comuni possono conferire, nel rispetto delle norme in materia di attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, incarichi professionali ad esperti nell'ambito delle ricerche documentali, che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con riferimento all'incarico da svolgere;

Considerato che:

- gli usi civici ed i domini collettivi, in base all'art. 2 della legge 20 novembre 2017, n. 168, sono oggetto di tutela in quanto:
 - a. elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
 - b. strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
 - c. componenti stabili del sistema ambientale;
 - d. basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
 - e. strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
 - f. fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto;
- l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma 1 lett. h) del d.lgs. 42/2004 sulle terre gravate da usi civici, costituisce ulteriore espressione, voluta dal legislatore nazionale, del valore paesaggistico ambientale riconosciuto a tali aree;

Considerato, inoltre, che in molti comuni lombardi l'accertamento dell'esistenza di usi civici non è ancora stato effettuato o completato;

Ravvisata la necessità di portare a termine le operazioni di accertamento degli usi civici in Lombardia, allo scopo di garantirne la tutela e di ottenerne un quadro conoscitivo completo ed esaustivo, anche in merito alle loro consistenze;

Ritenuto di approvare il documento «Procedure per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione degli usi civici» ai sensi del comma 1 dell'art. 165 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di facilitare, per gli interessati, l'accesso alle procedure di cui alla citata l.r. 31/2008;

Richiamata la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo, attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 e con d.g.r. n. XII/1529 del 18 dicembre 2023;

DECRETA

1. di approvare il documento «Procedure per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione degli usi civici» ai sensi del comma 1 dell'art. 165 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporne la pubblicazione sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

ALLEGATO 1**PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELL' ESISTENZA, NATURA ED ESTENSIONE DEGLI USI CIVICI****RIFERIMENTO NORMATIVO:** L. 1766/1927, L.R. 31/2008**FINALITÀ:** l'accertamento dell'esistenza e della consistenza degli usi civici sul territorio lombardo.**1. STRUTTURA COMPETENTE PER L'ACCERTAMENTO:**

- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste – Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo;
- Provincia di Sondrio - Struttura competente ad esercitare le funzioni amministrative in materia di usi civici - per il rispettivo territorio.

2. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA E DELLA CONSISTENZA DEGLI USI CIVICI:

Il procedimento amministrativo è avviato a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del Comune e sottoscritta dal sindaco o da un suo delegato (munito di apposita delega) tramite PEC, a:

- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo;
- Provincia di Sondrio - Struttura competente ad esercitare le funzioni amministrative in materia di usi civici - per il rispettivo territorio.

2.1 All'istanza è allegata la deliberazione del Consiglio comunale, adeguatamente motivata, che esplicita la volontà di accettare gli usi civici sul territorio, corredata della seguente documentazione:

- relazione contenente:
 1. le attività d'indagine svolte e la metodologia seguita;
 2. l'indicazione degli archivi consultati per l'effettuazione delle indagini;
 3. le fonti documentali rinvenute e consultate ed eventuali altre evidenze e testimonianze raccolte;
 4. l'elenco dei mappali gravati da usi civici la cui esistenza è storicamente documentata indicando: identificativo catastale storico e attuale, ampiezza espressa in ettari/are/centiare - Ha.aa.ca, natura, tipo di proprietà (pubblica, privata, collettiva) e tipo di uso civico;
 5. l'elenco in *excel* dei mappali gravati da usi civici esistenti all'attualità indicando: identificativo catastale storico e attuale, ampiezza espressa in ettari/are/centiare - Ha.aa.ca, natura, tipo di proprietà (pubblica, privata, collettiva) e tipo di uso civico;
 6. l'elenco in *excel* dei mappali che hanno ottenuto l'autorizzazione (commissariale, regionale o provinciale) a:

- alienazione, liquidazione, scioglimento di promiscuità, mutamento di destinazione d'uso, legittimazione, reintegra, trasferimento di diritti di uso civico e permuta;
7. l'elenco in *excel* dei mappali privi dell'autorizzazione di cui al punto precedente che presentano:
- occupazioni senza titolo dei terreni,
 - utilizzi (compresi fabbricati) non compatibili con gli usi civici da accettare;
- copia della documentazione e delle evidenze più significative, a sostegno delle conclusioni cui è pervenuta l'indagine;
 - cartografia in formato *shapefile* con sistema di riferimento WGS84 UTM zone 32N. (Nello *shapefile*, ogni poligono dovrà essere derivato dalla fusione delle particelle catastali contigue aventi lo stesso uso civico);
 - attestazione dell'avvenuta pubblicazione prevista dal successivo punto 2.2.

2.2 La presentazione dell'istanza alla Struttura regionale o provinciale competente per l'istruttoria, deve essere preceduta da pubblicazione all'albo pretorio comunale per la durata di trenta giorni consecutivi della deliberazione del Consiglio di tutti documenti a corredo. Entro il suddetto termine di pubblicazione, chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare osservazioni al comune. Le osservazioni eventualmente pervenute sono indicate all'istanza e vengono valutate in fase di istruttoria dalla Struttura competente.

3. ISTRUTTORIA:

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell'istanza, la Struttura competente svolge l'istruttoria e può richiedere una sola volta integrazioni documentali, ai sensi dell'art. 2 comma 7 legge 241/1990. La richiesta di integrazioni, che dovranno essere trasmesse a cura dell'istante tramite PEC, entro 15 giorni dalla richiesta, sospende i termini del procedimento.

A seguito delle verifiche di competenza delle attività svolte e delle risultanze emerse, la Struttura competente predispone il decreto di accertamento degli usi civici determinandone gli aspetti qualitativi e quantitativi (superficie interessata, tipologia di diritti d'uso, soggetti aventi diritti d'uso civico, ecc.).

Il decreto è trasmesso al Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Lombardia, alla Soprintendenza competente per territorio, al Comune che ha presentato l'istanza affinché ne dia la massima diffusione tra la cittadinanza con pubblicazione all'albo pretorio e alla Direzione Generale Territorio per quanto di competenza.

4. INTEGRAZIONE TRA LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E LE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2025:

4.1 Qualora, contestualmente all'istanza di accertamento dell'esistenza e della consistenza degli usi civici siano presentate istanze di cui al regolamento regionale 16 aprile 2025 - n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo XI della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) in materia di usi civici" queste sono trasmesse a:

- Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo;
- Provincia di Sondrio - Struttura competente ad esercitare le funzioni amministrative in materia di usi civici - per il rispettivo territorio.

4.2 Le istanze di cui al regolamento regionale n. 4/2025 sono corredate dalla documentazione ivi prevista e pubblicate all'albo pretorio comunale secondo le disposizioni dei rispettivi articoli. Le istruttorie sono svolte a cura delle strutture territorialmente competenti, successivamente alla conclusione dell'istruttoria di accertamento, ai sensi dell'art. 2 del r.r. 4/2025. I relativi termini di conclusione del procedimento decorrono dalla data di approvazione del decreto di accertamento di cui al paragrafo 3.

4.3 Il decreto di accertamento e l'istanza di cui al regolamento regionale n. 4/2025 sono trasmessi d'ufficio alla Struttura regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competente per territorio per il proseguimento dell'iter di autorizzazione previsto dai rispettivi articoli del regolamento 4/2025.

4.4 Le disposizioni di cui al paragrafo 4.3 non si applicano alla Provincia di Sondrio che, una volta predisposto il decreto di accertamento, lo trasmette al Comune per la pubblicazione all'albo pretorio e svolge, conseguentemente, l'istruttoria autorizzativa secondo le disposizioni del regolamento n. 4/2025.

5. NORME TRANSITORIE

Le disposizioni delle presenti procedure non si applicano ai procedimenti di accertamento dell'esistenza e della consistenza degli usi civici *in itinere* presso la Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo.